




ISTITUTO COMPRENSIVO "N. ZINGARELLI"

Via Pansini 3, 70124 – BARI tel. 080-5618272, fax 080-5096924 Codice fiscale
93249390720 baic81300t@pec.istruzione.it www.nicolazingarellibari.gov.it
baic81300t@istruzione.it



Prot.804/C24

18/02/2019

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE

TRA

Il Dirigente Scolastico Manuela BAFFARI nata a Bari il 02/01/1964 – C.F. BFFMNL64A42A662M, legale rappresentante pro tempore dell'I.C. N.Zingarelli –Via S.Pansini,3-BARI

E

L'ing. Saverio MICCHETTI nato a Giovinazzo (BA) il 02/02/1948-C.F. MCCSVR48B02E0470- residente a Giovinazzo (Ba), Via Piano, 23;

VISTO l'Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base. CUP **C95B18000190007**;

PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato comunicato all'USR di competenza l'Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI i criteri per la selezione degli esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 27 settembre 2018;

VISTO l'Avviso per l'individuazione ESPERTO ESTERNO prot 5240 del 28.12.2018;

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 11/02/2019 prot. 626/1/C24;



VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm..ii.;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera professionale di cui le premesse costituiscono parte integrante

ART.1

L’ing. Saverio Micchetti , individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale per un massimo di **30** ore dal **22/02/2019**, consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

- ▣ predisporre, in collaborazione con il tutor interno, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- operare d’intesa con il tutor del progetto;
- collaborare, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico;
- garantire l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
- rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità);
- elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;
- predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
- compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività;
- gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza;
- consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale sull’attività e il registro delle attività e delle presenze



ART. 2

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale

ART. 3

Le parti convengono che le attività per un totale di n. **30 ore** di lezione debbano avere inizio il **19 febbraio 2019** e proseguire nei giorni concordati, come da calendario predisposto, presso la sede della scuola .

ART.4

Le ore di lezione sono considerate, a tutti gli effetti, come attività didattica e vengono disciplinate, per quanto concerne lo status degli alunni, dalle norme di legislazione scolastica, per cui compete all'esperto la responsabilità sul controllo dell'orario di lezione, delle assenze e la salvaguardia delle apparecchiature di proprietà della scuola utilizzate durante le ore di lezione. Lo stesso esperto è tenuto a notificare al Direttore del Corso, il Dirigente Scolastico, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore dall'accaduto, tutte le anomalie riscontrate e/o i comportamenti non conformi.

ART.5

L'istituzione scolastica nella persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico dott.ssa Manuela Baffari, viene esonerato da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare a danno dell'Esperto in tutte le fasi della prestazione d'opera e durante tutti gli spostamenti. Il responsabile dei danni arrecati a cose e persone si impegna a rifondere le spese relative al ripristino delle situazioni primigenie. L'ing. Saverio Micchetti garantisce, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali, nonché per Responsabilità Civile verso terzi per danni alle cose ed alle persone.

ART.6

A compenso delle prestazioni d'opera di cui sopra, effettivamente e personalmente svolta dall'esperto, all'ing. Saverio Micchetti sarà corrisposto da parte dell'Istituzione Scolastica l'importo orario di **€ 70,00** onnicomprensivo, per un totale complessivo di **30 ore** pari ad **€ 2.100,00 (duemilacento/00)**

ART.7

Qualora tutte le attività non possono essere concluse per qualsiasi motivo dipendente dall'Istituzione Scolastica, il compenso sarà liquidato, secondo il criterio previsto nel precedente comma, per le ore effettivamente tenute, con espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o risarcimento per qualsiasi titolo, ragione o azione.

E' consentito recuperare eventuali ore non prestate, per qualunque motivo, secondo un calendario da concordare con l'Istituzione Scolastica.

Fermo restando quanto sopra, eventuali periodi di sospensione delle attività a causa di assenze degli alunni destinatari, verranno recuperati nell'ambito del monte ore pattuito nel presente contratto tenendo conto delle esigenze didattiche.

Qualora la sospensione temporanea della prestazione comunicata tempestivamente all'Istituzione Scolastica anche per vie brevi dipendesse da giustificati e documentati motivi personali, le parti convengono che le ore verranno recuperate dall'Esperto secondo le esigenze didattiche.

ART.8

Le parti convengono che, per tutte le prestazioni previste nel presente contratto, nulla è dovuto in eccedenza a quanto stabilito nel precedente art. 7 ed in particolare che il presente contratto non dà luogo a trattamento

previdenziali ed assistenziali e che questa Istituzione scolastica non provvede alla copertura contro gli infortuni dell'Esperto.

ART. 9

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le clausole ivi previste e si conviene che l'esperto non potrà rescindere lo stesso senza l'approvazione scritta dell'Istituzione scolastica.

ART. 10

Qualora l'Istituzione scolastica accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengono effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico s'intenderà senz'altro risolto il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'istituzione scolastica dovrà comunicare all'Esperto, a mezzo telegramma inviato al recapito individuato contratto, la propria volontà di recedere e, dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. In ogni caso, svolte opportune verifiche, si provvederà alla liquidazione, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte della prestazione regolarmente eseguita.

ART.11

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che l'Istituzione scolastica potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ritenga inopportuna la sua condizione a termine. L'Istituzione scolastica dovrà comunicare all'Esperto, a mezzo telegramma inviato al recapito individuato in Contratto, la propria volontà di recedere e dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il Contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

ART. 12

L'Esperto dichiara di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2045 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980 n. 312 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto attiene la responsabilità per la vigilanza sulla scolaresca nell'ambito dell'intervento di cui al presente contratto.

ART.13

L'esperta s'impegna ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di atti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziali e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'Esperta autorizza, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione scolastica ad utilizzare i dati personali, esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l'istituzione scolastica si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che riguardano l'esperta, se non per i fini precedentemente descritti.

ART.14

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esecutiva il Foro di Bari e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Esperto

ART.15

Il presente contratto viene redatto, in due esemplari di cui 1 all'Istituzione scolastica e l'altro all'Esperto che riconosce di averne ricevuto copia, letto, accettato e controfirmato.

Per accettazione

Ing. Saverio Micchetti





La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Manuela Baffari